



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 81/2024/SRCPIE/PASP

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Acheropita MONDERA	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario relatore
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 16 aprile 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 Legge 5 agosto 2022, n. 118;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000);

Viste le deliberazioni nn. 16/2022, 19/2022 e 23/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la nota del 6 marzo 2024 con la quale il Comune di Capriata d'Orba ha trasmesso la propria deliberazione consiliare n. 4 del 21 febbraio 2024 avente ad oggetto "Autorizzazione alla Società Valle Orba depurazione s.r.l. per procedere agli atti necessari alla costituzione di un soggetto destinato alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti che possa divenire cliente/utente della società stessa. Approvazione schema di statuto";

Vista la richiesta di rimessione al Collegio del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 11 del 4 aprile 2024, con la quale il Presidente Aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Referendario dott. Paolo Marta;

PREMESSO IN FATTO

Con la comunicazione del 6 marzo 2024, il Comune di Capriata d'Orba (AL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (Tusp), la propria deliberazione consiliare n. 4 del 21 febbraio 2024 avente ad oggetto *"Autorizzazione alla Società Valle Orba depurazione s.r.l. per procedere agli atti necessari alla costituzione di un soggetto destinato alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti che possa divenire cliente/utente della società stessa. Approvazione schema di statuto"*.

In allegato alla deliberazione, il Comune ha inviato la bozza di Statuto della costituenda società NEWCO SRL.

Da quanto è possibile evincere dall'atto deliberativo trasmesso e dalla visura camerale estratta da questo Ufficio, la società Valle Orba depurazione s.r.l. è una società in house, interamente partecipata da enti pubblici: nello specifico, sono soci, oltre al Comune istante, i comuni di Basaluzzo, Castelletto d'Orba, Predosa e Silvano d'Orba, tutti detentori di una quota del 20%.

Tale società gestisce l'impianto di depurazione consortile, ai fini del trattamento delle acque reflue, sia civili che industriali, dell'area dei Comuni soci e di Comuni limitrofi, serviti da collettori consortili.

A detta del Comune di Capriata d'Orba, il depuratore consortile conserverebbe una residuale potenzialità che potrebbe essere messa a disposizione di eventuali nuove

aziende e/o Comuni e che, comunque, non trova al momento alcuna richiesta a medio termine.

Riferisce, inoltre, l'Ente *"l'esigenza di un equilibrio economico finanziario complessivo che potrebbe in parte venir meno, stante che taluni utenti industriali hanno ottimizzato i propri scarichi e potrebbero addivenire a tariffe inferiori, con potenziale minor gettito in capo alla società"*.

Ritiene, infine, l'Amministrazione che *"in considerazione dell'evidenziata esigenza di salvaguardare la redditività di sistema, possano essere ricercate forme di reddito connesse, sebbene non riconducibili al servizio idrico integrato, mediante trattamento di reflui autovettoriati di origine domestica, civile e da industrie, ovvero di rifiuti non pericolosi"* e che *"per le impostazioni autorizzative in materia di trattamento rifiuti tale attività non è logico venga prevista direttamente in capo alla società ma con soggetto terzo, eventualmente partecipato da altri soggetti qualora se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità"*.

In conclusione, il Comune delibera di:

"autorizzare la società Valle Orba depurazione Srl di procedere agli atti necessari alla costituzione di un soggetto destinato alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento rifiuti che possa divenire cliente/utente della società stessa, per la natura e la tipologia dei reflui originati";

"di disporre che tale nuova società possa collocare i propri impianti in area prossima al depuratore consortile, ovviamente senza promiscuità di impianti";

"di approvare la bozza di Statuto allegata alla presente deliberazione".

Come sopra specificato, allegata alla delibera è stata inviata una bozza di Statuto, dalla quale si evince che l'oggetto sociale della costituenda società sarebbe, principalmente, *"lo svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque connesse ai servizi di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti siano questi speciali, assimilabili agli urbani o altro"*.

Dallo Statuto, tuttavia, non si rileva quali sarebbero i futuri soci: si menziona l'Assemblea dei soci e, in generale, si fa sempre riferimento a una pluralità di soci senza nemmeno specificare se gli stessi saranno privati o pubblici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, all'esito delle modifiche introdotte dalla L. n. 118/2022 (in vigore dal 27 agosto 2022), dispone che: *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che*

delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo".

Al successivo comma 4 è previsto che l'Amministrazione possa superare il *"parere in tutto o in parte negativo"* della Corte, e, quindi, procedere ugualmente alla costituzione o all'acquisizione deliberata, motivando *"analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere"* e dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, risolutiva di questione di massima, hanno chiarito che, nonostante la pronuncia prevista dall'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sia denominata *"parere"* dal legislatore, essa *"postula l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno posto in evidenza come, ai fini dell'inquadramento nell'ambito della funzione di controllo, concorrano vari elementi: il pronunciamento della Corte dei conti interviene non prima (come per l'attività consultiva), ma dopo che l'Amministrazione abbia perfezionato l'atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta). Per la sua attuazione mediante i necessari strumenti di diritto societario, tuttavia, la legge richiede il decorso di un termine di sessanta giorni, funzionale all'esame da parte della Corte dei conti.

La disciplina, introdotta dalla legge n. 118 del 2022, va inoltre letta in chiave sistematica, considerando il complessivo ruolo assegnato alla Corte dei conti in materia di società a partecipazione pubblica: quest'ultima è chiamata a pronunciarsi, nell'esercizio di funzioni di controllo, anche sulle revisioni periodiche ex art. 20 Tusp (nonché, in precedenza, sulla razionalizzazione straordinaria ex art. 24 Tusp). Inoltre, la verifica sugli atti di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie era già stata qualificata, in vigenza dell'abrogato articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244 del 2007, in termini di controllo (cfr., per esempio, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 44/2012/PRSE, n. 263/2011/PRSE e n. 830/2011/PRSE).

Nel merito, lo scrutinio affidato alla Corte si articola secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 del Tusp, ovvero, come illustrato dalle Sezioni Riunite (deliberazione n. 23/2022), *"la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della*

società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 Tusp".

La deliberazione consiliare trasmessa dal Comune, pertanto, rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 5, comma 3, Tusp, in quanto autorizza l'acquisto di una partecipazione indiretta (tramite Valle Orba depurazioni s.r.l.) in una nuova società, la NEWCO SRL.

Non si verte, con ogni evidenza, in un caso di acquisto di partecipazioni *"in conformità a espresse previsioni legislative"* (art. 5, comma 1, Tusp), dal momento che la scelta di costituire la nuova società risulta assunta in maniera del tutto discrezionale, non ravvisandosi alcuna disposizione che possa far ritenere la costituzione della nuova società conforme a espresse previsioni legislative.

Accertato che la delibera in parola rientra nella fattispecie delineata dall'art. 5 Tusp e vista la competenza territoriale della Sezione ai sensi del medesimo articolo, si procede allo scrutinio delle relative motivazioni secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n. 23/2022 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

1) Rispetto delle regole di competenza, del contenuto motivazionale e dell'obbligo di consultazione pubblica (artt. 5, comma 2, seconda parte, e 8 Tusp)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 Tusp impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni disciplinano la competenza ad adottare gli atti deliberativi e il relativo onere motivazionale. Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali (v. D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, comma 2, lett. e).

L'art. 5, comma 2, Tusp prevede che *"gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate"*.

In proposito, la delibera non fa riferimento ad alcuna consultazione pubblica inerente all'atto deliberativo adottato e, quindi, il Comune risulta inadempiente al predetto obbligo legislativo

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, richiesto dall'art. 5, comma 1 Tusp (anche per il tramite dell'art. 8), va rilevato che l'atto deliberativo è quasi del tutto privo di motivazione analitica che prenda in considerazione tutti gli aspetti normativamente previsti.

In riferimento a ciascuno di tali profili sarà valutata la sua adeguatezza, come illustrato nel prosieguo della trattazione.

2) Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La NEWCO SRL, secondo quanto emerge dalla bozza di statuto societario allegato alla delibera, ha natura giuridica di società a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle *"amministrazioni pubbliche"*, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016. Al riguardo, l'art. 3 Tusp dispone infatti che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Verificato il rispetto dei vincoli tipologici, è necessario esaminare la motivazione della delibera consiliare sotto il profilo del rispetto dei limiti finalistici alla capacità negoziale degli enti che intendano costituire o, comunque, assumere partecipazioni, anche indirette, in una società, alla luce dell'art. 4 del Tusp.

Le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono infatti assoggettate ad un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo, di cui al comma 1 dell'art. 4, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Come chiarito, infatti, dall'art. 5, comma 1 Tusp, *"(...) l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4"*.

In argomento, le Sezioni Riunite in sede di controllo, nella deliberazione n. 16/2022, hanno affermato che *"la Corte dei conti [deve verificare] che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo Tusp) (...)"*.

Su tale requisito, previsto dall'art. 5, comma 1 Tusp in combinato disposto con l'art. 4, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, va richiamata, altresì, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 201/2022, ha chiarito come *"tale articolata"*

previsione, che impone all'ente di esporre – con un onere "rafforzato" di motivazione soggetto al sindacato giurisdizionale – le ragioni della partecipazione (anche minoritaria), è infatti indicativa di un'ulteriore «cautela verso la costituzione e l'acquisto di partecipazioni di società pubbliche» (in tema, con riguardo al comma 1 dell'art. 4, nella pronuncia citata si afferma che *"si tratta di una previsione che impone uno specifico vincolo di scopo pubblico, per cui possono essere costituite società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale – la produzione di beni e servizi – è strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"*; sul punto, cfr. anche Corte cost. sentenza n. 100/2020).

Anche la giurisprudenza contabile ha affermato che, nel quadro delle disposizioni in parola e ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 5, comma 1, Tusp *"la prima valutazione che grava sull'ente è quella attinente alla coerenza della partecipazione con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione); successivamente, l'Ente deve verificare l'indispensabilità dello strumento societario per il conseguimento di quei fini. L'analitica motivazione delle scelte assunte riveste dunque un ruolo di preminente centralità in quanto costituisce l'oggetto dell'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte"* (cfr., in tal senso, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 77/2023/PASP del 30 marzo 2023).

La sussistenza in concreto del requisito previsto dall'art. 5, comma 1, più volte citato, della necessità dell'acquisto di partecipazioni per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, benché non sia da intendersi in senso assoluto, deve essere, quindi, oggetto di analitica valutazione nell'ambito della motivazione rafforzata prevista dalla norma in esame, secondo i parametri ivi indicati, tra i quali: convenienza economica, sostenibilità finanziaria, analisi comparativa con la gestione diretta o altre forme di esternalizzazione del servizio affidato.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio, tali obblighi di motivazione rafforzata non risultano rispettati.

Da quanto si apprende dallo statuto, la nuova società dovrebbe svolgere *"tutte le attività necessarie o comunque connesse ai servizi di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti siano quelli speciali, assimilabili agli urbani o altro"*.

La giurisprudenza contabile, nell'esercitare il controllo ex art. 5 TUSP, ha già più volte affermato come, prima di effettuare la scelta di diventare socio, l'ente dovrebbe effettuare, tra le altre cose, una *"analisi delle proprie partecipazioni (anche in organismi partecipati diversi da quelli societari), onde evitare che l'ente finisca per possedere partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (ossia, evitare le c.d. società*

"doppione")", estendendo tale confronto " (...) non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio» (C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG; Lombardia/92/2018/VSG del 21 marzo 2018)" (in termini, recentemente, Sez. contr. Lombardia nn. 161/2022 e 51/2023; analogamente, anche Sez. contr. Abruzzo nn. 120 e 123/2023).

Appare evidente che le attività indicate nell'oggetto sociale della NEWCO SRL (trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti) siano già svolte da altri organismi e, pertanto, la creazione di un nuovo soggetto avente quello specifico scopo dovrebbe essere oggetto di approfondita motivazione.

Inoltre, dalla delibera non si evince quali sarebbero le motivazioni per cui il nuovo soggetto societario risulterebbe strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, secondo l'onere motivazionale previsto dall'art. 5, comma 1, Tusp.

Il Comune istante si limita ad evidenziare generiche esigenze di salvaguardare la redditività del sistema e di garantire un equilibrio economico finanziario complessivo, senza, peraltro, esibire alcun dato a sostegno di tali affermazioni.

3) Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP), la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3, TUSP)

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria", le già citate Sezioni Riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, è stata sottolineata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia, quanto meno, suffragato dallo sviluppo di un'adeguata analisi di fattibilità.

Nella deliberazione consiliare del Comune di Capriata d'Orba non si rinviene alcuna analisi di tipo finanziario sulla costituenda società; non vengono analizzati gli effetti che tale costituzione avrebbe sul bilancio del Comune né viene, neppure sommariamente, valutata la sostenibilità economico finanziaria a lungo termine della NEWCO SRL.

Non si comprende, inoltre, se tale società svolgerà la propria attività in base a un contratto di servizio o con altre modalità, né a quanto ammonterebbero le presunte spese di gestione e su quali entrate si potrebbe fare affidamento. Inoltre, lo Statuto prevede un consiglio di amministrazione con almeno tre componenti, per il quale non viene esplicitato il costo.

Nulla viene riferito in merito al numero di dipendenti che si ipotizza di assumere per il funzionamento della società e il loro relativo costo.

Alla luce di quanto esposto, l'Ente risulta aver disatteso l'onere motivazionale in ordine alla sostenibilità finanziaria della NEWCO SRL.

Per quanto attiene, invece, al profilo della convenienza economica e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, c. 1 e 3 del Tusp), va rilevato quanto segue.

Sotto il profilo della convenienza economica l'atto deliberativo non chiarisce le ragioni della maggiore convenienza dell'opzione prescelta rispetto ad eventuali alternative che non prevedono la creazione di un nuovo soggetto societario, il quale, inevitabilmente, comporterebbe un aumento dei costi. E questo anche in considerazione del fatto che il servizio di trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti è, comunque, al momento svolto da altro soggetto, con il rischio di una duplicazione del servizio

Quanto all'efficienza, efficacia ed economicità della scelta, la Sezione rileva che, sul punto, la deliberazione non fornisce alcuna argomentazione; anche questo onere motivazionale, pertanto, risulta completamente disatteso.

4) Compatibilità dell'intervento con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

L'art. 5, comma 2, del Tusp prevede che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

In relazione alla suddetta disposizione, il Collegio rileva che l'atto deliberativo è del tutto carente, non essendovi alcun cenno alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con i trattati europei, con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di stato alle imprese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con riferimento all'atto deliberativo indicato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

DELIBERA

di ravvisare, per le ragioni illustrate in motivazione, elementi ostativi alla costituzione della "NEWCO SRL" e alla conseguente acquisizione, da parte del Comune di Capriata d'Orba, di partecipazioni indirette nella medesima Società;

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Capriata d'Orba, a cura della Segreteria della Sezione;
- che l'Amministrazione comunale richiedente pubblichi la presente deliberazione sul proprio sito *web* istituzionale entro cinque giorni dalla sua ricezione, in osservanza dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Così deliberato in Torino, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Il Relatore

Dott. Paolo MARTA



PAOLO MARTA
CORTE DEI CONTI
18.04.2024 09:28:52
GMT+01:00

La Presidente

Dott.ssa Acheropita MONDERA



ACHEROPITA ROSARIA
MONDERA
CORTE DEI CONTI
19.04.2024 07:23:32
GMT+01:00

Depositato in Segreteria il **19 aprile 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI
CONTI
19.04.2024
07:30:05
GMT+01:00